



N. 926

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2023

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

TOMO I

Relazione illustrativa

Relazione tecnica

Allegato conoscitivo

In data 31 ottobre 2023, con nota del Ministro dell'economia e delle finanze, è stata trasmessa la seguente errata corrige al tomo I del disegno di legge n. 926 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ».

Nella relazione tecnica, la pagina 227 si intende sostituita dalla seguente:

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le obbligazioni di SACE S.p.A. per la copertura di cui sopra sono assistite dalla garanzia dello Stato. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull'istituenda sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dotata di autonoma evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo (art. 1, comma 14, DL n. 23/2020) le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro, che risultano sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo. Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati. In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.

ART. 25

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

Comma 1. La disposizione introduce il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private - "CAP"), al fine di promuovere l'istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo, e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un fondo a garanzia degli assicurati nel ramo vita. L'intervento ha la finalità di rafforzare il comparto assicurativo anche alla luce dei recenti eventi, garantendo la stabilità del sistema finanziario con i conseguenti positivi effetti sul sistema economico. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Titolo V

Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I

Lavoro e politiche sociali

ART. 26

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Comma 1. La disposizione è diretta, per i soggetti che accedono al pensionamento con il trattamento liquidato interamente con il sistema contributivo (soggetti con il primo accredito contributivo dal 1/1/1996) a:

- a) ridurre da 1,5 volte l'assegno sociale a 1 volta l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 754,91 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento di vecchiaia al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 201/2011 (SRA, Statutory retirement age, nel 2024 pari a 67 anni) e 20 anni di contributi (si prescinde dall'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale in presenza di un'età pari a SRA+4 e un'anzianità contributiva minima di 5 anni);



€ 1,00